



UNIVERSITÀ
DI PISA

DIREZIONE EDILIZIA

OGGETTO:

**Realizzazione di fienili per il Centro "E. Avanzi" in
località Sugherella, S. Piero a Grado, Pisa
variante al progetto approvato con
Provvedimento Autorizzativo Provveditoriale n°778 del 18/01/2022**

UBICAZIONE:

Comune di Pisa, località Sugherella, San Piero a Grado

DESCRIZIONE:

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA

SCALA:

FILE:

DATA:

APRILE 2023

IL RETTORE:

Prof. Riccardo Zucchi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Fabio Bianchi
Direzione Edilizia

TECNICO PROGETTISTA:

Ing. Paolo DEL DEBBIO

NOTE:



ESTRATTO FOTOGRAMMETRICO

Scala 1 : 5,000

608,863.4


4,837.421



4,836.485

606,905.5

EPSG:25832






MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Cartografia del PIT con valenza di Piano Paesaggistico

Scala 1 : 6,359

608,127.7

4.837.412



4,836,223

606,971.8

EPSG:25832

Legenda

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (aggiornamento DCR 46/2019)

 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Aree tutelate

 Lett. c)

Parchi nazionali

 Aree protette - parchi nazionali

Riserve statali

 riserva naturale statale

Parchi regionali

 Parco regionale


Parchi provinciali

 Parco

Riserve regionali

 riserva provinciale

Aree tutelate (aggiornamento DCR 93/2018)

 Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea;
Strade in aree boscate

CTR 1:10.000 black

ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI



SECONDO PIANO DI GESTIONE DELLE TENUTE DI TOMBOLO E COLTANO

Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale
Migliarino San Rossore Massaciuccoli con Delibera n. 18 del 10.5.2002


Redazione: Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli
Ing. S. Paglialunga

Arch. F. Vittoria, Dr.ssa P. Vergari, Dr. A. Perfetti, Dr.ssa F. Logli,
Arch. R. Amoroso, Dr. P. Dall'Antonia, Per. Agr. L. Gorreri, Geom. C. Giardi,
Geom. G. Chelotti, Per. Ed. M. Griselli, Dr.ssa N. Distefano, F. Calderini, C. Cerri, S. Palestini






































QUADRO D'INSIEME

Scala 1: 10.000

Tavola n. **1a**



LEGENDA

	area di riserva naturale		centro del parco
	zona agricola di recupero ambientale		boat house
	edifici esistenti ed aree di pertinenza		stazione marittima
	zona di recupero edilizio ed urbanistico ambientale		osservatorio
	zona di recupero edilizio ed urbanistico funzionale		piazzola del parco
	zona agricola di sviluppo		campeggio
	zona boscata		porta del parco
	zona di riallagamento		campo da golf
	zona di rimboschimento		centro ippico
	stralcio tavola 2		museo foresteria centro visite
	zona umida		centro ricettivo
	zona di recupero degli arenili		centro barchini pontile
	zona umida di ripristino		ristoro
	campeggio esistente		centro canoe
	parcheggio esistente		centro biciclette
	edilizia universitaria		stazione mezzi pubblici
	zona sportiva		parcheggio
	corpo idrico		area di sosta
	zona degli orti		
1	numero di riferimento alla scheda Allegato H		
1	numero di riferimento alla scheda delle unità edilizie		

CAPITOLO IV: ZONE AGRICOLE

Art. 19 – Zone agricole: rapporto con la L.R. 64/95

Le zone agricole sono riconosciute con particolari caratteri morfologici ed ambientali, ai sensi del 4° comma dell'art. 1 della L.R. n. 64 del 14.04.1995 e successive modificazioni ed integrazioni. In tali zone si applicano le seguenti norme quando risultino più restrittive di quelle contenute nella citata L.R. n. 64 del 14.4.1995, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20 – Norme colturali

1. Le introduzioni di innovazioni colturali, relative alla variazione di specie arboree e forestali non tradizionali, devono essere autorizzate dall'Ente Parco, che terrà conto degli indirizzi comunitari.
2. L'irrigazione è consentita con l'utilizzo delle acque fluenti, salvo fatti i diritti dei Consorzi di Bonifica esistenti. Per le acque sorgive e sotterranee, nel divieto non rientrano le acque captate con regolare titolo.
3. Nelle aziende agricole si dovranno disporre delle "schede colturali" di ogni coltura attuata al fine di permettere al Parco una collaborazione con le associazioni agricole.
4. Si dovranno attuare dei parametri in accordo con le direttive comunitarie in merito alle misure volte alla conservazione ed alla tutela agro-ambientale, che garantiscono riduzione di impatto ambientale, in qualche caso superiori a quelle previste nella bozza e mettono le aziende nella condizione di poter eventualmente usufruire dei benefici comunitari.

Art. 21 - Agricoltura biologica e integrata

1. Il Parco, in base alla legislazione nazionale e comunitaria relativa all'agricoltura biologica, potrà concedere l'utilizzo a produttori singoli o associati del proprio simbolo perché possa essere utilizzato per indicare che l'area di produzione è all'interno del territorio del Parco.
2. Tale marchio sarà concesso, in base a particolari normative disciplinari, alle aziende agricole interne alla Tenuta che attuino una produzione ad indirizzo biologico o integrato, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.
3. Il Parco potrà incentivare e valorizzare la produzione agricola biologica e integrata con precise iniziative.

Art. 22 – Produzione agricola tipica del Parco

1. L'Ente Parco potrà concedere l'utilizzo a produttori singoli o associati del proprio simbolo perché possa essere utilizzato per valorizzare prodotti tipici dell'area del Parco.
2. L'utilizzo del simbolo del Parco sarà regolato da apposito disciplinare.
3. L'Ente Parco potrà incentivare e valorizzare la produzione agricola tipica con precise iniziative.

Art. 23 – Recinzioni

Le recinzioni sono ammesse quando siano funzionalmente necessarie e non alterino l'ambiente.

1. Le recinzioni potranno essere, o completamente in legno, o con pali in legno e rete a maglia sciolta, fatte salve norme di sicurezza e particolari e specifiche esigenze.
2. La rete di recinzione dovrà avere maglia tale da soddisfare le esigenze per cui si è resa necessaria la recinzione, e nello stesso tempo dovrà permettere il passaggio di piccoli animali.

Art. 24 – Serre